Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 22 dicembre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che con il 1° gennaio si verifichi interruzione nell'invio della « Gazzetta Ufficiale », i Signori Abbonati sono vivamente pregati di voler rinnovare subito l'abbonamento, il cui canone resta invariato per il 1972, servendosi esclusivamente del modulo di c/c postale all'uopo già trasmesso. Ciò per ovviare all'eventuale impossibilità dell'invio dei fascicoli arretrati.

Nell'ipotesi che il predetto modulo fosse andato smarrito, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. In tal caso è indispensabile riportare sul retro del certificato tutti gli estremi (nome, cognome, indirizzo, codice postale e riferimento meccanografico) indicati sulla fascetta con la quale viene oggi inviato il periodico.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1971, n. **1093**.
Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni . . . . Pag. 8107

LEGGE 11 novembre 1971, n. **1094**.
Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media. Pag. 8107

LEGGE 20 novembre 1971, n. **1095**.
Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio Pag. 8108

LEGGE 25 novembre 1971, n. **1096**.
Disciplina dell'attività sementiera . . . . . Pag. 8109

LEGGE 29 novembre 1971, n. **1097**.
Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei. Pag. 8119

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1098**.
Norme per l'ulteriore trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Arma dei carabinieri in determinate condizioni. Pag. 8120

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1971.
Nomina del presidente e del vice presidente del Registro italiano navale . . . . Pag. 8121

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1971.
Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Frosinone Pag. 8121

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1971.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro, e sua messa in liquidazione coatta . . . . . . Pag. 8121

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Conferma del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli . . . . . Pag. 8122

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Masi Torello . . . . Pag. 8122

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale . . . Pag. 8122

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Genova ad istituire una scuola per vigilatrici d'infanzia e puericultrici presso l'I.P.P.A.I. . Pag. 8122

Autorizzazione all'amministrazione dell'arcispedale « S. Anna » di Ferrara, ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica . . Pag. 8122

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8122

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8122

Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8122

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 8122

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 8122

Autorizzazione al comune di Capalona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8122

Autorizzazione al comune di Ercolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8122

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8123

Autorizzazione al comune di Fuipiano Valle Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 8123

Autorizzazione al comune di Feltre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8123

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8123

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8123

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8123

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8123

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8123

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8123

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8123

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 8123

Autorizzazione al comune di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 8123

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . Pag. 8123

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 8123

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8124

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8124

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8124

Autorizzazione al comune di Livinallongo del Col di Lana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 8124

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8124

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 8124

Autorizzazione al comune di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 8124

Autorizzazione al comune di Massafra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 8124

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8124

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 8124

Autorizzazione al comune di Montaldeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 8124

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 8124

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 8124

Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 8124

Autorizzazione al comune di Olmo al Brembo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 8125

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . Pag. 8125

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 8125

Autorizzazione al comune di Pioraco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . Pag. 8125

Ministero delle finanze:

Importi del prelievo di 1 chilogrammo di saccarosio da utilizzare per il calcolo dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'Allegato 1 al Regolamento C.E.E. n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), per il periodo dal 1° luglio 1968 al 31 marzo 1970 . . . . Pag. 8125

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1971 al 31 agosto 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1663/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi . . . . Pag. 8126

Ministero del tesoro: Media dei titoli Pag. 8128

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 7-Roma ». Pag. 8128

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro, in liquidazione coatta. Pag. 8128

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria . . . . Pag. 8128

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di S. Felice sul Panaro, di 2ª categoria. Pag. 8128

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso a dieci posti di operaia in prova di ruolo dello Stato di seconda categoria con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria » . . . . Pag. 8129

Concorso a centodieci posti di operaia in prova di ruolo dello Stato di seconda categoria con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria » . . . . Pag. 8132

Ministero della pubblica istruzione: Commissioni giudicatrici dei residui concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1970 . . . . Pag. 8136

Ufficio veterinario provinciale di Catanzaro: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro . . . . Pag. 8136

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1971, n. 1093.

Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai laureati e diplomati in possesso di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, ai quali si applicano i disposti degli articoli 7, 8 e 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e integrazioni, è rilasciata la definitiva abilitazione su richiesta degli ordini professionali presso i quali sono iscritti gli interessati, d'intesa con questi ultimi.

La richiesta di cui al precedente comma, da presentare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà corredata di attestato comprovante la regolare iscrizione dei sopra indicati laureati e diplomati al rispettivo albo professionale, nonchè di idonei documenti, che gli ordini inviteranno gli interessati a produrre, al fine di certificare che la professione di cui all'abilitazione provvisoria è stata ed è da questi ultimi esercitata.

Per l'ulteriore accertamento dei titoli e per le modalità di rilascio del diploma, si applicano le disposizioni di cui ai medesimi articoli 8 e 9 della citata legge n. 1378 del 1956.

Art. 2.

Gli ordini professionali sono autorizzati ad esigere, da ciascuno di coloro ai quali verrà rilasciato il diploma di abilitazione definitiva in forza delle norme stabilite dall'articolo precedente, il corrispettivo individuale degli oneri sostenuti dagli ordini stessi in applicazione delle norme anzidette.

Art. 3.

Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche, è prorogato sino al compimento di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Ai fini indicati dai precedenti articoli 1 e 3, il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1957, n. 1300, prorogato con leggi 15 aprile 1965, n. 448, e 17 ottobre 1967, n. 975, è ulteriormente prorogato, anche per i periti forestali e i laureati in discipline statistiche, sino al compimento di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 11 novembre 1971, n. 1094.

Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A partire dall'anno scolastico 1968-69, al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, presente in servizio negli istituti e scuole medesime durante il periodo degli esami di Stato di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media, ferma restando la corresponsione delle indennità previste dalle vigenti disposizioni per ogni alunno iscritto agli esami, è dovuto, dal giorno precedente l'inizio delle prove a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso giornaliero nella misura che segue:

1) ai segretari ed ai censori di disciplina, ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, alle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e al personale di economato del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, lire 1.000 per gli esami di Stato di maturità e lire 800 per gli esami di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media;

2) agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai magazzinieri ed ai bidelli capo, ai bidelli capo del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 600 per tutti gli esami indicati nel n. 1);

3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e guardarobiere, di cui alla tabella *H* annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, al personale ausiliario del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359; lire 550 per tutti gli esami indicati nel n. 1).

I predetti compensi faranno carico al bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli enti locali.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con le disponibilità dei capitoli 1766, 1845, 2011 e 2086 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo, e per i successivi esercizi con le disponibilità dei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione dello stesso Ministero.

Per l'anno finanziario 1970 gli stanziamenti dei suddetti capitoli potranno essere modificati, con compensazione, mediante decreti del Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 20 novembre 1971, n. 1095.

Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente,
dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza,
provenienti, rispettivamente, dai corsi ordinari dell'Accademia militare, ovvero dai corsi ordinari dell'Accademia della guardia di finanza, sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello ordinario di applicazione presso la Scuola ufficiali carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del Corpo stesso, nelle materie indicate dalla tabella *A* allegata alla presente legge e alle condizioni stabilite dall'articolo 3, per l'ammissione al secondo o, a giudizio del competente consiglio di facoltà, al terzo anno di corso delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, ai fini del conseguimento della relativa laurea.

Art. 2.

Agli ufficiali in servizio permanente,
del Servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo sussistenza,
del Servizio di amministrazione dell'Esercito,
provenienti dai corsi dell'Accademia militare svolti a decorrere dall'anno accademico 1965-1966, sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia, nelle materie indicate dalla tabella *B* allegata alla presente legge ed alle condizioni stabilite dall'articolo 3, per l'ammissione al secondo o, a giudizio del competente consiglio di facoltà, al terzo anno di corso della facoltà di economia e commercio, ai fini del conseguimento della relativa laurea.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti indicati nei precedenti articoli, il riconoscimento degli esami di cui agli articoli stessi è subordinato al possesso, da parte dell'interessato, all'atto dell'immissione nell'Accademia, del titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di laurea prescelto, ed altresì alla condizione che i relativi insegnamenti risultino essere stati impartiti da docenti universitari, con programmi analoghi a quelli universitari e approvati, a seconda della rispettiva competenza, con decreto del Ministro per la difesa o del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4.

La legge 11 giugno 1962, n. 605, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI-AGGRADI — MISASI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

TABELLA *A*

MATERIE DI INSEGNAMENTO RELATIVE AGLI ESAMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I. - *Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*:

1) istituzioni di diritto privato;
2) economia politica;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto costituzionale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (corso biennale);
7) diritto internazionale;
8) diritto penale (corso biennale);
9) procedura penale;
10) statistica;
11) medicina legale e delle assicurazioni;
12) antropologia criminale;
13) geografia politica ed economica;
14) politica economica e finanziaria;
15) sociologia;
16) lingua francese } corsi quadriennali.
17) lingua inglese }

II. - *Per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza:*

1) economia politica;
2) scienza delle finanze e diritto finanziario;
3) istituzioni di diritto privato;
4) lingua francese;
5) lingua inglese;
6) diritto civile;
7) contabilità di Stato;
8) diritto commerciale;
9) diritto costituzionale;
10) diritto amministrativo;
11) diritto penale;
12) procedura penale;
13) diritto tributario;
14) ragioneria generale ed applicata;
15) merceologia.

TABELLA *B*

MATERIE DI INSEGNAMENTO RELATIVE AGLI ESAMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) statistica (corso annuale);
4) economia politica (corso annuale);
5) ragioneria generale ed applicata;
6) matematica generale.

LEGGE 25 novembre 1971, n. **1096.**
Disciplina dell'attività sementiera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
ATTIVITA' SEMENTIERA RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 1.

La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante.

Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge è definito nell'allegato n. 3.

Art. 2.

La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è formata:

a) dall'ispettore agrario compartimentale, che la presiede;

b) da un direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree;

d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di due rappresentanti provinciali degli agricoltori e di due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

I componenti della commissione, ad eccezione dello ispettore agrario compartimentale, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La commissione si pronuncia sull'idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati nonchè al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10 mila prevista al n. 130 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

Art. 3.

Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

CAPO II
OBBLIGHI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA

Art. 4.

I produttori di sementi e di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria di base ai sensi del successivo articolo 7 sono tenuti, nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, a denunciare all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, di cui al successivo articolo 26, le coltivazioni istituite per la produzione di sementi e materiali di base.

Art. 5.

I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico, nel quale debbono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà il modello del registro di carico e scarico nonchè le modalità di tenuta del registro stesso.

Capo III

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI SEMENTIERI

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:

1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle di cui al numero 2);

2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore;

3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive;

4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili;

5) miscugli.

Il regolamento di esecuzione della presente legge indicherà le specie che appartengono a ciascuno dei primi quattro gruppi.

Art. 7.

Le sementi del primo e del secondo gruppo ed i materiali di moltiplicazione del quarto gruppo di cui al precedente articolo si suddividono nelle seguenti categorie:

1ª categoria: di base (*élite*);

2ª categoria: certificata;

3ª categoria: commerciale.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

a) categoria di base. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono essere prodotti dal costitutore od aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà. Le sementi ed i materiali anzidetti devono essere ufficialmente controllati e certificati;

b) categoria certificata. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono derivare da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione; essi devono essere ufficialmente controllati e certificati;

c) categoria commerciale. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione non classificabili nelle due anzidette categorie appartengono alla categoria commerciale.

Il regolamento di esecuzione della presente legge potrà prevedere la suddivisione in classi delle categorie menzionate nel presente articolo.

Art. 8.

Le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive si suddividono nelle due seguenti categorie:

1ª categoria: originaria;

2ª categoria: commerciale.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

a) categoria originaria. — Le sementi debbono avere origine da piante coltivate o selvatiche bene identificate e provenienti da zona definita;

b) categoria commerciale. — Le sementi debbono avere provenienza determinata almeno in quanto a regione o provincia di coltivazione.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, la qualifica di costitutore di una varietà di specie agraria, varietà vegetale o di materiale di moltiplicazione che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti, spetta al titolare del brevetto relativo a detta varietà o a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica medesima dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, qualora non si conosca il costitutore di una varietà od i suoi aventi causa, può affidare il compito della conservazione in purezza della varietà ad un ente pubblico o ad imprenditori operanti nel campo sementiero, che diano affidamento di bene assolvere detto compito sotto il profilo tecnico ed organizzativo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì qualora il costitutore o il suo avente causa o l'ente non adempiano le prescrizioni concernenti il mantenimento della purezza della varietà. In tal caso l'incaricato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste assume gli obblighi del costitutore.

Art. 10.

E' considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità superi la percentuale ponderale del cinque per cento.

Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli è consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi.

Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente articolo 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli è consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.

Capo IV

CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Art. 11.

Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee,

confezionate in involucri od imballaggi chiusi, muniti, all'interno e all'esterno, di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonchè della varietà, se conosciuta, l'anno di produzione, la purezza commerciale, il peso, il riferimento al registro di carico e scarico, l'eventuale marchio e le altre indicazioni relative alle caratteristiche ed all'impiego del prodotto, nonchè, limitatamente al cartellino esterno, la germinabilità con relativa data di determinazione.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, numero 1361.

Nel caso di miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino dovrà altresì indicare il tipo di utilizzazione a cui il miscuglio è destinato, nonchè il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e varietà, se identificate.

Ove trattisi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione della ditta produttrice e del paese in cui è stata eseguita la riproduzione.

Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovrà essere apposta sugli involucri e sui cartellini.

Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità della chiusura.

In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

E' fatto divieto, per i prodotti sementieri, di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento.

E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nella confezione di prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

I miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10 devono essere contenuti in bustine, sacchetti od altri involucri chiusi, sui quali vanno apposte esclusivamente le indicazioni relative alla ditta nonchè i nomi delle specie e delle varietà, se identificate, il riferimento al registro di carico e scarico e i dati riguardanti la germinabilità e la purezza commerciale. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma del presente articolo.

Del pari le suddette disposizioni non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge determinerà per ogni specie che cosa debba intendersi per piccola confezione.

A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal decimo comma del presente articolo.

Art. 12.

I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà di cui al successivo articolo 19 e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino è dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41.

L'attestazione del cartellino ufficiale non esclude la responsabilità della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

Sono applicabili le disposizioni del sesto e settimo comma del precedente articolo 11.

L'apposizione del cartellino ufficiale non è obbligatoria per i miscugli e le piccole partite di prodotti sementieri previsti nei commi decimo e undicesimo del precedente articolo 11.

Art. 13.

Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sementieri è vietato detenere i prodotti medesimi che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della legge e del regolamento di esecuzione.

Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: « Prodotto non destinato alla riproduzione ».

Art. 14.

Il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, stabilirà, per ogni specie e categoria di prodotti sementieri, i requisiti minimi di purezza e di germinabilità nonchè le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunità o i limiti di tolleranza di determinate infestazioni o infezioni.

I requisiti minimi ed i limiti di tolleranza di cui al precedente comma saranno stabiliti in funzione delle risultanze analitiche, accertate dai competenti organi dello Stato, per ciascuna specie o gruppi di specie di piante erbacee, arbustive ed arboree, su materiale prodotto con l'osservanza di razionali norme tecniche.

Nella determinazione dei requisiti minimi si terrà conto delle esigenze tecniche ed economiche inerenti all'utilizzazione agraria dei prodotti sementieri formanti oggetto di accertamento.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

Il regolamento di esecuzione stabilirà, per ciascuna specie di prodotto sementiero, la durata dell'efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità.

Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.

Art. 15.

Chi vende o pone in vendita prodotti sementieri, nelle confezioni originali di ditte titolari di licenza a norma del precedente articolo 2 o in quelle originali estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri o figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni della presente legge, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Capo V
IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI SEMENTIERI

Art. 16.

Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero è consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi.

Art. 17.

I prodotti sementieri importati da ditte non titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2 non possono circolare all'interno se non negli involucri e con cartellinature originali.

E' fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta produttrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, specie e varietà se identificata, peso, anno di produzione, purezza commerciale, germinabilità e relativa data di determinazione, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo 18.

Le indicazioni di cui al precedente comma, qualora già figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, semprechè detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee. Resta fermo comunque l'obbligo dell'indicazione, nel cartellino della ditta importatrice, del riferimento al proprio registro di carico e scarico.

Le ditte titolari di licenza possono immettere in commercio i prodotti sementieri importati, sia negli involucri originali con l'osservanza delle predette condizioni, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dalla legge e dal regolamento. In quest'ultimo caso le ditte hanno l'obbligo di dichiarare sul cartellino di cui al precedente articolo 11 la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene.

Ove trattisi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21.

Art. 18.

Chiunque importi prodotti sementieri per immetterli in commercio nel territorio della Repubblica deve tenere un apposito registro di carico e scarico, nel quale saranno indicate cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati e, in corrispondenza di ciascuna di esse, le ditte o persone alle quali sono state cedute.

I produttori di sementi muniti di licenza di cui all'articolo 2 potranno usare, anche per i prodotti importati, il registro di carico e scarico previsto dal precedente articolo 5.

Capo VI
REGISTRI DI VARIETA'

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, possono istituirsi, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse.

L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costitutore della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione è disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che la presiede, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura.

La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41.

Per le varietà di cui non si conosca il costitutore o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza delle varietà e la produzione di sementi di base.

L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costitutore.

Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.

Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministe-

riale 28 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo.

A richiesta del costitutore può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche.

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa *una tantum* di lire 10.000.

Per le varietà iscritte d'ufficio le tasse di cui sopra non sono dovute.

Art. 20.

La perdita di una delle caratteristiche o condizioni richieste per l'iscrizione comporta la cancellazione della varietà dal registro.

Qualora trattisi di specie o varietà suscettibili, per le modalità di riproduzione, di modificazioni delle caratteristiche secondarie, il verificarsi di esse comporta la rettifica della descrizione nel registro.

Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione e la commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 19.

CAPO VII

CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

Art. 21.

Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali.

Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonchè mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.

Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'esercizio di tali compiti.

Art. 22.

Gli uffici e gli enti incaricati dei controlli redigono un certificato attestante l'esito dei medesimi.

Sulla base della certificazione, qualora l'esito sia favorevole, viene disposta, ai sensi del precedente articolo 12, la cartellinatura delle partite controllate.

Per le operazioni di controllo di cui al precedente articolo 21 e per quelle di certificazione sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41.

Art. 23.

L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica.

CAPO VIII

NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI PRODOTTI SEMENTIERI DI TALUNI GENERI E SPECIE

Art. 24.

L'istituzione dei registri di varietà, di cui al precedente articolo 19, è obbligatoria per le patate, le barbabietole della specie *Beta vulgaris L.* da zucchero e da foraggio, nonchè per le specie foraggere, i cereali e le piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle varietà delle specie indicate negli allegati nn. 1 e 2 della presente legge.

Alla istituzione di tali registri si provvede, ai sensi del predetto articolo 19, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

La classificazione in categorie dei prodotti sementieri prevista nel primo comma sarà stabilita con il regolamento di esecuzione della presente legge sulla base delle norme contenute nelle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969.

Art. 25.

Per le specie foraggere sono considerate appartenenti alla categoria di base di cui al precedente articolo 7 le sementi di varietà locali iscritte come tali nel registro delle varietà prodotte nella zona delimitata dal registro stesso. Le sementi medesime sono sottoposte al controllo ufficiale e certificate.

CAPO IX

ISTITUTO CONSERVATORE DEI REGISTRI DI VARIETA' DEI PRODOTTI SEMENTIERI

Art. 26.

E' istituito, con sede in Roma, l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri con il compito di sovraintendere alle attività di controllo e di certificazione previste in materia da disposizioni legislative e regolamentari.

L'istituto, che è sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cura la tenuta dei registri ufficiali di varietà dei prodotti sementieri e disimpegna tutti gli altri compiti che possano essergli affidati dal Ministero medesimo.

Art. 27.

Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato lo statuto dell'Istituto di cui al precedente articolo: tale statuto disporrà, tra l'altro, in merito alla nomina del direttore, le cui funzioni potranno essere di-

simpegnate anche da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale appartenente ai ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso l'Istituto puo essere destinato a prestare servizio personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella V della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze dell'AIMA.

Per le stesse esigenze il predetto Istituto, con delibera soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato ad assumere, con contratto d'impiego privato ed alle condizioni che saranno preventivamente concordate fra il menzionato Ministero e quello del tesoro, personale tecnico specializzato.

Alle spese di funzionamento l'Istituto farà fronte con i proventi di cui al successivo articolo 41, e con il contributo dello Stato da determinarsi di anno in anno dal Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con quello per il tesoro, nonchè con i contributi eventualmente concessi da enti e privati.

L'Istituto dovrà essere operante entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando l'Istituto non sarà in grado di funzionare i compiti ad esso demandati saranno assolti, a mezzo di un'apposita sezione, dall'Istituto sperimentale della cerealicoltura di Roma. Nei confronti di detta sezione si applica la norma di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 28.

Presso l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri è costituito un comitato tecnico-scientifico, che esercita funzioni di consulenza per la attività dell'Istituto e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento dei prodotti sementieri e vivaistici.

Esso è composto:

dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che lo presiede

e da:

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la orticoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture industriali;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la floricoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la viticoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la olivicoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la agrumicoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale di patologia vegetale;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura.

I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta dei comitati scientifici degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria interessati, che a tal fine indicheranno tre nomi per ogni istituto scelti fra il direttore, i direttori di sezione e gli sperimentatori, e durano in carica tre anni.

Le funzioni di segretario del comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

Ai componenti del comitato tecnico-scientifico saranno corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e la diaria corrispondente alla loro qualifica.

Capo X

ISTITUTI E LABORATORI PER LE ANALISI DI PRODOTTI SEMENTIERI

Art. 29.

Ai fini dell'applicazione della presente legge il servizio di analisi dei prodotti sementieri è affidato ai laboratori di analisi che verranno indicati nel regolamento di esecuzione.

L'esecuzione delle analisi ai fini della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti sementieri è altresì affidata agli istituti all'uopo autorizzati in applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

Capo XI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 30.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.

Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresì procedere al prelevamento dei campioni ed all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e di finanza.

La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 31.

Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza la licenza prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita prevista al precedente articolo 13.

Art. 32.

Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1 000.000, salvo quanto disposto nel successivo articolo.

Art. 33.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma del precedente articolo 17, è punito con la multa stabilita in misura proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La stessa pena si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 200.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione.

Art. 34.

Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza.

Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve:

1) contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di messo comunale;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Art. 35.

Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta dal prefetto la sospensione e la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2.

Contro il provvedimento medesimo è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide, sentiti il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di rigetto del suddetto ricorso, il provvedimento è soggetto a pubblicazione sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione.

Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

b) che la sentenza venga affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

I conduttori di stabilimenti per la produzione di sementi e di altri materiali di riproduzione, già autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2.

L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde, limitatamente alla produzione sementiera, la sua validità dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

Art. 37.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti gli organi scientifici competenti, può autorizzare l'introduzione e la circolazione nel territorio nazionale, in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, di limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico, nonchè di prodotti di generazioni precedenti destinati alla produzione sementiera di base.

Art. 38.

A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente articolo 14 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, barbabietole della specie *Beta vulgaris* da zucchero e da foraggio, nonchè di cereali e foraggere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie indicate nell'allegato n. 1, se non appartengono alle categorie di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate.

Con la stessa decorrenza le specie foraggere e di piante oleaginose e da fibra elencate nell'allegato n. 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per consentire lo smaltimento delle scorte di produzioni sementiere giacenti presso gli stabilimenti od in corso di coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge, concede, a richiesta degli interessati e previo accertamento della consistenza dei materiali in questione, temporanei permessi di commercializzazione nel limite massimo di due anni.

Art. 39.

I miscugli di sementi foraggere di cui facciano parte sementi di generi e specie elencati negli allegati numeri 1 e 2 possono essere commercializzati anche se comprendono sementi di altri generi e specie non elencati in detti allegati.

I componenti di generi e specie compresi nei menzionati allegati devono provenire da partite di sementi conformi ai prescritti requisiti di commercializzazione.

Art. 40.

Le sementi di barbabietole e le sementi dei generi e specie indicati negli allegati 1 e 2, raccolte in altro Stato delle Comunità europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati delle stesse Comunità, possono essere certificate in Italia semprechè siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui è stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e semprechè, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.

La predetta norma trova applicazione anche per le sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra indicate nell'allegato 1, prodotte in un Paese delle Comunità europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di prima riproduzione certificate in Italia.

I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di cui al primo comma, raccolti in un Paese non facente parte della Comunità economica europea, possono essere commercializzati in Italia allorchè sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti in Italia per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative, alla loro identità, ai contrassegni nonchè alle ispezioni ed ai controlli concernenti le colture ed i prodotti medesimi.

Il giudizio relativo all'idoneità delle ispezioni in campo, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma è rimesso al competente organo delle Comunità europee. Tale giudizio fino al 1° luglio 1971 è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonchè per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 41.

Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente articolo 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente articolo 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonchè di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente articolo 12, sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.

Art. 42.

La legge 26 luglio 1961, n. 720, riguardante la colorazione delle sementi foraggere provenienti dall'estero, è abrogata.

Art. 43.

L'Ente seme bietole zuccherine, riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1937, n. 553, e sottoposto a gestione commissariale con decreto ministeriale del 14 novembre 1944, è soppresso.

La somma residuata dalla liquidazione del predetto ente è devoluta all'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

Art. 44.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa straordinaria di lire 400.000.000 da destinarsi alla costituzione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

A tale onere si provvede, per l'esercizio 1970, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 45, lettera *a*), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Ai fini dell'applicazione della presente legge è altresì autorizzata la spesa annua di lire 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio finanziario 1970, in ragione di lire 50.000.000 per l'erogazione di spese e lire 50.000.000 per la corresponsione di contributi all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri ed agli altri enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri.

Al predetto onere annuo di lire 100.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e l'anno 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI — RESTIVO — PRETI — FERRARI-AGGRADI — GAVA — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

ALLEGATO N. 1

Sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie « di base (*élite*) » o « certificata » e come tali ufficialmente controllate e certificate:

1) *cereali*:

Avena sativa L.	Avena
Hordeum distichum L.	Orzo distico
Hordeum polystichum L.	Orzo polistico
Oryza sativa L.	Riso
Phalaris canariensis L.	Scagliola
Secale cereale L.	Segale
Triticum aestivum L.	Frumento tenero
Triticum durum L.	Frumento duro
Triticum spelta L.	Spelta
Zea mays L. (escluso *Zea mays* convar. *microsperma* (*Koern*) *et Zea mays* convar. *saccharata* (*Koern*)	Granoturco (escluso il granoturco da scoppio (popcorn) e il mais zuccherino)

2) *foraggere*:

Brassica napus L. var. *napobrassica* (*L.*) *Peterm.*	Navone
Brassica oleracea L. convar. *acephala* (*DC*)	Cavolo da foraggio
Dactylis glomerata L.	Pannocchino
Festuca arundinacea Schreb.	Festuca arundinacea
Festuca pratensis Huds.	Festuca dei prati
Festuca rubra L.	Festuca rossa
Lolium multiflorum Lam.	Loglio d'Italia (compreso il Loglio westervoldico)
Lolium perenne L.	Loglio perenne o loietto inglese
Lolium x hybridum Hausskn.	Loglio ibrido
Phleum pratense L.	Fleolo (coda di topo)
Medicago sativa L.	Erba medica
Medicago varia Martyn	Medica varia, medica variegata
Pisum arvense L.	Pisello da foraggio
Raphanus sativus L. ssp. *oleifera* (*DC*) *Metzg.*	Rafano oleifero
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense

3) *piante oleaginose e da fibra*:

Brassica campestre L. ssp. *oleifera* (*Metzg.*) *Sinsk.*	Ravizzone
Brassica napus L. ssp. *oleifera* (*Metzg.*) *Sinsk.*	Colza
Cannabis sativa L.	Canapa
Carum carvi L.	Cumino
Gossipium spec.	Cotone
Helianthus annuus L.	Girasole
Linum usitatissimum L. partim	Lino tessile

ALLEGATO N 2

Sementi di generi e specie di piante foraggère e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria « commerciale » e come tali ufficialmente controllate e certificate:

a) *graminacee*

Agrostis canina L ssp *Canina Hwd*	Agrostide canina
Agrostis gigantea Roth	Agrostide gigantea o bianca
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifera
Agrostis tenuis Sibth.	Agrostide tenue
Alopecurus pratensis L	Coda di volpe
Arrhenatherum elatius (L) J et C Presl.	Avena altissima
Festuca ovina L	Festuca ovina
Poa annua L.	Poa annua
Poa nemoralis L	Poa dei boschi
Poa palustris L	Fienarola delle paludi
Poa pratensis	Fienarola dei prati
Poa trivialis L.	Poa comune
Trisetum flavescens (L) Pal Beauv	Avena bionda

b)

Hedisarum coronarium L	Sulla
Lotus corniculatus L.	Ginestrino
Lupinus albus L.	Lupino bianco
Lupinus angustifolius L	Lupino azzurro
Lupinus luteus L.	Lupino giallo
Medicago lupolina L	Lupolina
Onobrychis sativa Lam	Lupinella
Trifolium alexandrinum L	Trifoglio alessandrino
Trifolium hybridum L	Trifoglio ibrido
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato
Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persiano
Trigonella foenum graecum L	Fieno greco
Vicia faba L. ssp. *faba* var. *equina Pers.*	Favetta
Vicia faba L var *minor (Peterm) bull.*	Favino
Vicia pannonica Crantz	Veccia pannonica
Vicia sativa L	Veccia comune
Vicia villosa Roth	Veccia vellutata e di Narbonne

c) *oleaginose e da fibra:*

Arachis hypogaea L.	Arachide
Brassica juncea L.	Senape bruna
Brassica nigra (L.) W Koch	Senape nera
Linum usitatissimum L. partim	Lino (escluso il lino tessile)
Papaver somniferum L.	Papavero
Sinapis alba L.	Senape bianca
Soia hispida L.	Soia

ALLEGATO N 3

Significato dei termini tecnici usati nella legge

Caratteristiche secondarie

(Art 20)

Identico

Cartellino del produttore

(Artt 11 e 17)

Identico

Cartellino ufficiale

(Artt. 12, 22 e 41)

Identico

Categoria « di base »

(Artt 4, 7, 12, 19, 25, 37, 38 e 40)

Identico

Categoria « certificata »

(Artt 7, 12 e 40)

Identico

Categoria « commerciale »

(Artt 7, 8 e 38)

Identico

Categoria « originaria »

(Art 8)

Identico

Costitutore

(Artt 7, 9 e 19)

Identico

Generazioni precedenti destinate alla produzione sementiera di base

(Art 37)

Identico

Germinabilità

(Artt. 11, 14 e 17)

Identico

Ibridi

(Art. 19)

Identico

Istituti di ricerca e sperimentazione

(Artt 2 e 28)

Identico.

Miscugli

(Artt 6, 10, 11 e 39)

Identico

Prodotti sementieri

(Artt 1, 2, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26 29, 31, 32, 33, 38, 44)

Identico

Produttori di sementi

(Artt 4 e 5)

Sono le imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio

Purezza

(Artt 11, 14, 17)

Identico

Sementi di varietà locali

(Art 25)

Identico

Varietà sintetiche

(Art 19)

Identico

LEGGE 29 novembre 1971, n. **1097**.
Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, nonchè nel territorio collinare dei comuni di Este e di Monselice, sono vietate l'apertura di nuove cave o miniere e la ripresa di esercizio di cave e miniere in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970.

Nulla è innovato per quanto attiene alle concessioni minerarie da sfruttare mediante perforazione di pozzi.

Art. 2.

Le cave e le miniere di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame trachitico, liparitico e calcareo e pietrisco basaltico, trachitico, liparitico e calcareo, devono cessare ogni attività entro il termine perentorio del 31 marzo 1972.

La coltivazione e l'esercizio delle altre cave e miniere in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese quelle di calcare per cemento e di calcare per calce idraulica, sono disciplinati dal successivo articolo 3 salvo che per le miniere il cui sfruttamento avviene mediante perforazione di pozzi, per le quali nulla è innovato.

Art. 3.

La continuazione delle attività estrattive, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, è subordinata all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del soprintendente ai monumenti competente:

Tale progetto, contenente precise indicazioni, documentate graficamente e fotograficamente, in merito alle modalità e ai tempi di escavazione, nonchè alla sistemazione finale del suolo, deve essere presentato entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in mancanza, l'attività estrattiva cessa allo scadere dei tre mesi suddetti.

Il soprintendente provvede sulla domanda entro tre mesi dalla data di presentazione del progetto, sentiti i pareri del consiglio regionale, del consiglio comunale interessato per territorio e del consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei. Resta salva, al riguardo, e per tutta la materia afferente alle cave, la competenza della regione ad emanare apposite norme legislative.

Nel caso di approvazione del progetto il soprintendente dispone le prescrizioni, i termini, i limiti e i vincoli ritenuti necessari per la salvaguardia delle bellezze naturali e ambientali della zona. Le opere progettate devono comprendere un programma per un periodo che non potrà comunque essere superiore alla durata di cinque anni; trascorso tale periodo ed attuate le sistemazioni del terreno, l'esecuzione di eventuali nuovi lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione del soprintendente.

Qualora, invece, la prosecuzione dell'attività estrattiva risulti di pregiudizio all'ambiente paesaggistico e naturale, il soprintendente respinge il progetto e dispone la cessazione dell'attività stabilendo le relative modalità.

Art. 4.

La prosecuzione dell'attività estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal soprintendente è punita con l'arresto sino a sei mesi e l'ammenda da cinque a dieci milioni di lire.

La pena è triplicata nel caso di apertura abusiva di nuove cave o miniere.

Indipendentemente dalle sanzioni penali, di cui ai precedenti commi, i contravventori dovranno provvedere a proprie spese alla riduzione in pristino; qualora questa non sia possibile, essi sono tenuti al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la commessa trasgressione.

La riduzione in pristino o la determinazione dell'indennità è disposta dal soprintendente.

Si applicano a tal proposito i commi secondo e seguenti dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, intendendosi sostituito al Ministro per la pubblica istruzione il soprintendente ai monumenti.

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1347.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA NELLA ZONA COLLINARE EUGANEA
(*Articolo 1 della proposta di legge*)

Il Ministro per la pubblica istruzione: MISASI

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1098**.

Norme per l'ulteriore trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Arma dei carabinieri in determinate condizioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Arma dei carabinieri, che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione e comunque non oltre il raggiungimento dèl limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Gli ufficiali di cui al comma precedente appartenenti alle categorie della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

Nei confronti degli ufficiali predetti sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrate del Tesoro ragguagliata agli stipendi percetti dagli interessati durante i periodi stessi. A detti ufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

Il Ministro per la difesa può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali di cui al presente articolo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Gli ufficiali che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente loro spettante, sono collocati in congedo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, e collocati nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1971.

Nomina del presidente e del vice presidente del Registro italiano navale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, relativo al riordinamento del Registro italiano navale;

Visto il verbale relativo alla riunione del 29 ottobre 1971 del consiglio di amministrazione del Registro italiano navale dal quale risulta che i consiglieri dottor Francesco Coniglio e dott. Mario Luzzatto sono stati, rispettivamente, eletti alla carica di presidente e vice presidente del Registro stesso;

Accertata la regolarità della nomina;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Francesco Coniglio e del dott. Mario Luzzatto alla carica di presidente e di vice presidente del Registro italiano navale per il quadriennio 1971-1975.

Roma, addì 16 novembre 1971

Il Ministro: ATTAGUILE

(10878)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1971.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 1981 del 28 ottobre 1971 con la quale il veterinario provinciale di Frosinone chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento:

Decreta:

Il territorio della provincia di Frosinone è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11528)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1971.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza avanzata dal commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro (Padova), a mente dell'art. 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e dell'art. 35 del suddetto regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dai ripetuti articoli 67 del regio decreto-legge 375/1936 e 35 del regio decreto 1706/1937;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta la particolare urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro (Padova), in amministrazione straordinaria, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(11739)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1810, in data 8 ottobre 1971, il rag. Ilver Cappellaro e il sig. Giovanni Abbiati sono stati confermati, rispettivamente, nelle cariche di presidente e di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli.

(10887)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Masi Torello

Con decreto in data 13 novembre 1971, n. 1530, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno della superficie complessiva di ha. 0.59.70 riportata in catasto del comune di Masi Torello (Ferrara) al foglio n. 11 mappale 43, foglio n. 16, mappale 1 e foglio n. 15, mappale 2.

(10868)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Armida Vaglia, nata a Vestone (Brescia) il 7 agosto 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Padova in data 7 dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(10863)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Genova ad istituire una scuola per vigilatrici d'infanzia e puericultrici presso l'I.P.P.A.I.

Con decreto n. 900.8/II 34/9, in data 20 novembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione provinciale di Genova è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici e vigilatrici di infanzia presso l'I.P.P.A.I.

(10859)

Autorizzazione all'amministrazione dell'arcispedale « S. Anna » di Ferrara, ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto n. 900.8/C.S./29.1, in data 20 novembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'arcispedale « S. Anna » di Ferrara, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica, presso la scuola per infermieri professionali.

(10860)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Carmignano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.749.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11267)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Cantagallo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.992.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11268)

Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Chitignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.160.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11269)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.123.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11270)

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Caprese Michelangelo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.614.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11271)

Autorizzazione al comune di Capalona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Capalona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.962.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11272)

Autorizzazione al comune di Ercolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Ercolano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 769.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11273)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Eboli (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 229.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11274)

Autorizzazione al comune di Fuipiano Valle Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Fuipiano Valle Imagna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.054.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11275)

Autorizzazione al comune di Feltre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Feltre (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11276)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Fano (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.544.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11277)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 244.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11278)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Fondi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11279)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Frosinone viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 324.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11280)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.702.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11281)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 30.346.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11282)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Firenzuola (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.193.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11283)

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Gravina in Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 693.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11284)

Autorizzazione al comune di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Guidonia Montecelio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11285)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 391.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11286)

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Giugliano in Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 461.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a 'sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11287)

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Gaeta (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11288)

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Grottaglie (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11289)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 15.919.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11290)

Autorizzazione al comune di Livinallongo del Col di Lana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 371.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11291)

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Londa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.289.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11292)

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Modigliana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.102.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11293)

Autorizzazione al comune di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Macerata Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.473.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11294)

Autorizzazione al comune di Massafra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Massafra (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11295)

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Martina Franca (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11296)

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Manduria (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 481.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11297)

Autorizzazione al comune di Montaldeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Montaldeo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.343.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11298)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Nocera Inferiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 369.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11299)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Nardò (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 501.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11300)

Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11301)

Autorizzazione al comune di Olmo al Brembo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Olmo al Brembo (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11303)

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Nonantola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.764.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11302)

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Pesco Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.432.479, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11305)

Autorizzazione al comune di Pioraco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Pioraco (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.846.353, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11304)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi del prelievo di 1 chilogrammo di saccarosio da utilizzare per il calcolo dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'Allegato I al Regolamento CEE n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), per il periodo dal 1° luglio 1968 al 31 marzo 1970.

Importo del prelievo di 1 kg. di saccarosio, in lire italiane

dal 1°- 7-1968 al 31- 7-1968	dal 1°- 8-1968 al 28- 8-1968	dal 29- 8-1968 al 31- 8-1968	dal 1°- 9-1968 al 4- 9-1968	dal 5- 9-1968 al 30- 9-1968	dal 1°-10-1968 al 21-10-1968	dal 22-10-1968 al 24-10-1968	dal 25-10-1968 al 30-11-1968	dal 1°-12-1968 al 31-12-1968	dal 1°- 1-1969 al 3- 1-1969
126,35	126,80	130,00	128,00	131,30	131,70	129,10	125,70	126,25	124,35

Importo del prelievo di 1 kg. di saccarosio, in lire italiane

dal 4- 1-1969 al 31- 1-1969	dal 1°- 2-1969 al 28- 2-1969	dal 1°- 3-1969 al 4- 3-1969	dal 5- 3-1969 al 12- 3-1969	dal 13- 3-1969 al 31- 3-1969	dal 1°- 4-1969 al 18- 4-1969	dal 19- 4-1969 al 30- 4-1969	dal 1°- 5-1969 al 31- 5-1969	dal 1°- 6-1969 al 30- 6-1969	dal 1°- 7-1969 al 30- 7-1969
116,60	116,80	116,85	113,60	110,55	108,45	105,60	107,95	107,70	109,50

Importo del prelievo di 1 kg. di saccarosio, in lire italiane

dal 31- 7-1969 al 14- 8-1969	dal 15- 8-1969 al 19- 8-1969	dal 20- 8-1969 al 21- 8-1969	dal 22- 8-1969 al 31- 8-1969	dal 1°- 9-1969 al 23- 9-1969	dal 24- 9-1969 al 30- 9-1969	dal 1°-10-1969 al 3-10-1969	dal 4-10-1969 al 17-10-1969	dal 18-10-1969 al 21-10-1969	dal 22-10-1969 al 31-10-1969
112,70	116,45	119,35	122,35	120,85	117,95	117,20	120,85	117,95	114,95

Importo del prelievo di 1 kg. di saccarosio, in lire italiane

dal 1°-11-1969 al 24-11-1969	dal 25-11-1969 al 30-11-1969	dal 1°-12-1969 all' 8-12-1969	dal 9-12-1969 al 31-12-1969	dal 1°- 1-1970 al 16- 1-1970	dal 17- 1-1970 al 31- 1-1970	dal 1°- 2-1970 al 19- 2-1970	dal 20- 2-1970 al 28- 2-1970	dal 1°- 3-1970 al 9- 3-1970	dal 10- 3-1970 al 25- 3-1970	dal 26- 3-1970 al 31- 3-1970
113,45	117,20	114,50	117,95	117,20	114,50	116,45	113,60	114,55	109,95	105,80

(1) Non sono soggette ai prelievi le importazioni di conserve di ananassi della v.d. 20.06-B-II e di succhi di ananassi della v.d. 20.07-B-III, originari degli Stati africani e malgascio associati (SAMA) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM).

(9567)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1971 al 31 agosto 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1663/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ([1])	6,249
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) ([1])	4,249
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso ([1])	8,141
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) ([1])	4,613
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso ([1])	3,954
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3% e inferiore od uguale a 1,7% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ([1])	3,361
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) ([1])	2,457
11.01 F	Farina di riso	5,850
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso ([1])	6,249
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) ([1])	4,249
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % ([1])	8,141
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) ([1])	4,613
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9% in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6% in peso ([1]) ([4])	5,083
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8% in peso ([1]) ([4])	3,954
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	5,850
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9% in peso ([2])	6,249
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) ([2])	4,249
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	4,297
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore all'1,0% ([2])	8,141
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) ([2])	4,613
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9% in peso ([2]) (detti « Grütze » o « Grutten »)	6,249
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) ([2]) (detti « Grütze » o « Grutten »)	4,249
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore all'1,0% ([2]) (detti « Grütze » o « Grutten »)	8,141
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) ([2]) (detti « Grütze » o « Grutten »)	4,613
11.02 B II a (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati ([2])	5,228

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1% in peso (senza talco) (3) prima categoria	8,332
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1% in peso (senza talco) (3) seconda categoria	6,666
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	4,613
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sullà materia secca, è inferiore od uguale all'1% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9% in peso	6,249
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa) . .	4,249
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1%	9,046
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1% ed inferiore all'1,5%	7,237
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numei 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb) .	4,613
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	5,850
11.02 F III	Agglomerati («Pellets») di orzo	4,080
11.02 F IV	Agglomerati («Pellets») di avena	2,652
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,281
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,706
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . . .	9,123
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,816
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	7,415 **7,654 (5)**
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina ·	5,541 **5,719 (5)**
11.07 B	Malto torrefatto	6,457 **6,665 (5)**
11.08 A II	Amido di riso	2,005
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,640
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano) il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	4,800
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35% in peso	0,969
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35% e inferiore od uguale a 45% in peso e che hanno subìto un processo di denaturazione	0,969
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35% in peso e che non hanno subìto un processo di denaturazione, o che hanno subìto un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45% in peso	0,969
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28% in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10% in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5% in peso	0,969
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	0,969

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.
(5) Tale importo è applicabile solo **alle esportazioni di malto di orzo** effettuate conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1368/71 della Commissione, del 29 giugno 1971, relativo all'esportazione di malto esportato all'inizio della campagna di commercializzazione 1971/1972.

(9673)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 20 dicembre 1971

Rendita 5 % 1935	99,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,025
» 5 % (Ricostruzione)	95,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,425
» 5 % (Città di Trieste)	95,525
» 5 % (Beni esteri)	93,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,60
» 5,50 % » » 1968-83	92,85
» 5,50 % » » 1969-84	95,375
» 6 % » » 1970-85	99,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,20
» » » 5 % 1977	99,975
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	98,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,525
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 7-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Staccioli Ignazio, con sede in Roma, via Bocca di Leone n. 60 già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 7-Roma » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(11199)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 3 dicembre 1971, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro (Padova), e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Walter Mancini è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Arturo Serena, dott. Mirto Campadello, dott. Gianluigi Marchiori sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro (Padova), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1971

Il Governatore: CARLI

(11740)

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 21 dicembre 1970 con il quale il sig. Giovanni Danieli ed il rag. Giovanni Dalle Nogare furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza);

Considerato che il rag. Giovanni Dalle Nogare è deceduto;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Toffanin è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1971

Il Governatore: CARLI

(10882)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di S. Felice sul Panaro, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 2 ottobre 1967 con il quale il sig. Angiolo Malaguti ed il sig. Michele Digiesi vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di S. Felice sul Panaro, di 2ª categoria, con sede in S. Felice sul Panaro (Modena);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Angiolo Malaguti ed il sig. Michele Digiesi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di S. Felice sul Panaro, di 2ª categoria, con sede in S. Felice sul Panaro (Modena), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1971

Il Governatore: CARLI

(10883)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a dieci posti di operaia in prova di ruolo dello Stato di seconda categoria con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio di 2ª categoria, con qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, ai profughi, a' sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il Regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a dieci posti di operaia in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso le carceri giudiziarie di Ancona.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di 5ª elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per le cittadine deportate dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore;

d) per le cittadine aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano state costrette ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per le profughe dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state deportate o internate per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per le candidate colpite già dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

g) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 55;

h) per le mutilate ed invalide di guerra o per la lotta di liberazione, per le mutilate ed invalide civili per i fatti di guerra, per le mutilate ed invalide civili, per le mutilate ed invalide per servizio, per le mutilate ed invalide del lavoro, per le vedove ed orfane dei caduti di guerra o per causa di servizio o dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Il limite massimo di età è infine elevato:

i) di due anni per le candidate che siano coniugate alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *i*) si cumula con quella di cui alla lettera *l*) ed entrambe con quella di cui alla lettera *a*); purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) ad *h*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per le candidate che siano operaie di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

7) non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaia coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite, espulse o dispensate dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1°, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terra conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome, le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio seguito dal nome e cognome da nubile;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dello ufficio stesso.

Art. 4.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di qualifiche, che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

1) mutilate ed invalide:

a) le mutilate ed invalide di guerra, per qualunque causa, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risulti anche la tabella *C* o *D* che è stata attribuita;

b) le mutilate ed invalide civili per fatti di guerra dovranno produrre uno dei documenti di cui alla precedente lettera *a*);

c) le mutilate ed invalide per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria della pensione medesima nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpite, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) le mutilate ed invalide civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

2) orfani:

a) le orfane dei caduti di guerra, per qualunque causa, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) le orfane dei caduti civili per fatti di guerra nonchè le figlie di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) le orfane dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) le orfane dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

3) figlie di mutilati ed invalidi:

a) le figlie dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione di guerra;

b) le figlie dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra presenteranno il medesimo documento di cui alla precedente lettera *a*);

c) le figlie dei mutilati ed invalidi per servizio presenteranno anche esse il medesimo documento di cui alla precedente lettera *a*);

d) le figlie dei mutilati ed invalidi del lavoro presenteranno un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

4) - *a*) la madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatti di guerra o di caduto per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

b) la madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) profughe:

a) le profughe dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione su carta da bollo da L. 500 del prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del prefetto di Roma;

b) le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelle dai territori sui quali, in seguito a trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dei territori esteri e quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui risiedono, su carta da bollo da L. 500, rilasciata in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dal prefetto in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

6) perseguitate politiche e razziali: coloro che abbiano riportato sanzioni penali e di polizia, per comportamento contrario al regime fascista e coloro che siano state deportate per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante attestazione su carta da bollo da L. 500, del prefetto della provincia in cui risiedono.

Le candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta bollata da L. 500, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

7) coniugate:

Le coniugate con o senza prole e le vedove con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno produrre il medesimo documento, da cui risultino anche i figli caduti in guerra:

8) dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:

a) le impiegate civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, produrranno una copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 500, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Coloro che, fra esse, abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno un attestato, rilasciato dalla amministrazione che ha organizzato il corso;

b) le impiegate non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) le concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, produrranno un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego.

I documenti di cui al precedente n. 7 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 8) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a questa o ad altra amministrazione.

Art. 5.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 11 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sulla idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e della ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta di identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova d'esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta la esclusione dal concorso.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena 1° giugno 1925, come modificato dal decreto interministeriale 1° novembre 1966.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

Le concorrenti che abbiano superato l'esperimento pratico e che intendono far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui fossero fornite, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Ufficio 1° - Rep. 2°, entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Documentazione che devono produrre le candidate dichiarate vincitrici

Le concorrenti dichiarate vincitrici dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata, su carta da bollo da L. 500, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 (n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 500;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal Segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, numero 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare le candidate a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 10 le quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 11:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2.

Art. 13.
Nomina delle vincitrici del concorso

Le vincitrici del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominate «vigilatrici penitenziarie» in prova, con decreto ministeriale, per un periodo di sei mesi. Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, le operaie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro per la grazia e la giustizia.

Art. 14.
Trattamento economico

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato — parametro iniziale della tabella unica — sezione *C*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1971
Registro n. 35, *foglio n.* 363

(Schema della domanda di ammissione,
su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . nata a . . provincia di . . . , il . . (giorno, mese ed anno) . . domiciliata in . . provincia di . via . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia di 2ª categoria con la qualifica di «vigilatrice penitenziaria», in prova presso codesto Ministero, con sede di servizio presso le carceri giudiziarie di Ancona.

La sottoscritta fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . presso . ., di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti: (titoli, certificati di prestato servizio ecc. utili ai fini della graduatoria) . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo:

. . lì .

Firma (1) . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per le dipendenti dello **Stato è sufficiente, in luogo** dell'autenticazione, il visto del **capo dell'ufficio presso il** quale prestano servizio, con il bollo **d'ufficio.**

(11546)

Concorso a centodieci posti di operaia in prova di ruolo dello Stato di seconda categoria con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio di 2ª categoria, con qualifica di «vigilatrice penitenziaria», dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, ai profughi, a' sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il Regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a centodieci posti di operaia in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria con la qualifica di «vigilatrice penitenziaria», presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.
Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di 5ª elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per le cittadine deportate dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore;

d) per le cittadine aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano state costrette ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per le profughe dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state deportate o internate per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per le candidate colpite già dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

g) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 55;

h) per le mutilate ed invalide di guerra o per la lotta di liberazione, per le mutilate ed invalide civili per i fatti di guerra, per le mutilate ed invalide civili, per le mutilate ed invalide per servizio, per le mutilate ed invalide del lavoro, per le vedove ed orfane dei caduti di guerra o per causa di servizio o dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Il limite massimo di età è infine elevato:

i) di due anni per le candidate che siano coniugate alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *i)* si cumula con quella di cui alla lettera *l)* ed entrambe con quella di cui alla lettera *a)*, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b)* ad *h)* assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per le candidate che siano operaie di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

7) non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaia coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite, espulse o dispensate dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1°, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome, le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio seguito dal nome e cognome da nubile;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso;

i) di essere disposta a raggiungere in caso di nomina una sede qualsiasi.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dello ufficio stesso.

Art. 4.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di qualifiche, che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

1) mutilate ed invalide:

a) le mutilate ed invalide di guerra, per qualunque causa, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risulti anche la tabella *C* o *D* che è stata attribuita;

b) le mutilate ed invalide civili per fatti di guerra dovranno produrre uno dei documenti di cui alla precedente lettera *a)*;

c) le mutilate ed invalide per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria, della pensione medesima nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpite, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) le mutilate ed invalide civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

2) orfani:

a) le orfane dei caduti di guerra, per qualunque causa, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) le orfane dei caduti civili per fatti di guerra nonchè le figlie dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a)*;

c) le orfane dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) le orfane dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

3) figlie di mutilati ed invalidi:

a) le figlie dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione di guerra;

b) le figlie dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra presenteranno il medesimo documento di cui alla precedente lettera *a)*;

c) le figlie dei mutilati ed invalidi per servizio presenteranno anche esse il medesimo documento di cui alla precedente lettera *a)*;

d) le figlie dei mutilati ed invalidi del lavoro presenteranno un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

4) *a)* la madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) profughe:

a) le profughe dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione su carta da bollo da L. 500 del prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del prefetto di Roma;

b) le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelle dai territori sui quali, in seguito a trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dei territori esteri e quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui risiedono, su carta da bollo da L. 500, rilasciata in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dal prefetto in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

6) perseguitate politiche e razziali: coloro che abbiano riportato sanzioni penali e di polizia, per comportamento contrario al regime fascista e coloro che siano state deportate per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante attestazione su carta da bollo da L. 500, del prefetto della provincia in cui risiedono.

Le candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta bollata da L 500, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

7) coniugate:

Le coniugate con o senza prole e le vedove con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno produrre il medesimo documento, da cui risultino anche i figli caduti in guerra;

8) dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:

a) le impiegate civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, produrranno una copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 500, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Coloro che, fra esse, abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno un attestato, rilasciato dalla amministrazione che ha organizzato il corso;

b) le impiegate non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) le concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, produrranno un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego.

I documenti di cui al precedente n. 7 ed alle lettere a) e b) del n. 8) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a questa o ad altra amministrazione.

Art. 5.

Inammissibilità Decadenza

a) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultino sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 11 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sulla idoneità delle aspiranti mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e della ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta di identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova d'esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta la esclusione dal concorso.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena 1° giugno 1925, come modificato dal decreto interministeriale 1° novembre 1966.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

Le concorrenti che abbiano superato l'esperimento pratico e che intendono far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui fossero fornite, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Ufficio 1° Rep. 2°, entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Documentazione che devono produrre le candidate dichiarate vincitrici

Le concorrenti dichiarate vincitrici dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata, su carta da bollo da L. 500, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 (n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 500;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, numero 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare le candidate a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 10 le quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 11:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2.

Art. 13.

Nomina delle vincitrici del concorso

Le vincitrici del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominate « vigilatrici penitenziarie » in prova, con decreto ministeriale, per un periodo di sei mesi. Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, le operaie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro per la grazia e la giustizia.

Art. 14.

Trattamento economico

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato — parametro iniziale della tabella unica — sezione *C*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1971
Registro n. 35, foglio n. 362

(Schema della domanda di ammissione, su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . nata a . . . . provincia di . . . . il (giorno, mese ed anno) . . . . domiciliata in . . . . provincia di . . . . via . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia di 2ª categoria con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », in prova presso codesto Ministero.

La sottoscritta fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . presso . . . . .; di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti: (titoli, certificati di prestato servizio ecc. utili ai fini della graduatoria) . . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo: . .

La medesima dichiara, altresì, di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

. . . lì . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, con il bollo d'ufficio.

(11547)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici dei residui concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1970

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del bando dei concorsi a cattedre universitarie approvato con decreto ministeriale 21 novembre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 24 novembre 1970, si porta a conoscenza degli interessati che con decreti ministeriali 1° dicembre 1971 sono state costituite come appresso, le commissioni giudicatrici dei concorsi alle cattedre di:

ISTITUTO SUPERIORE SCIENZE SOCIALI DI TRENTO

Istituzioni di sociologia:

Ardigò prof. Achille, facoltà di scienze politiche, Università di Bologna;

Treves prof. Samuele Renato, facoltà di giurisprudenza, Università di Milano;

Rossi prof. Pietro, facoltà di lettere, Università di Torino;

Rescigno prof. Pietro, facoltà di giurisprudenza, Università di Roma;

Benvenuti prof. Feliciano, facoltà di economia e commercio, Università di Venezia.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Istituzioni di statistica economica:

De Castro prof. Diego, facoltà di economia e commercio, Università di Roma;

Giannone prof. Antonino, facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, Università di Roma;

Predetti prof. Aldo, facoltà di economia e commercio, Università di Parma;

De Meo prof. Giuseppe, facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, Università di Roma;

Costanzo prof. Alessandro, facoltà di economia e commercio, Università di Roma.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Istituzioni di diritto privato:

Mengoni prof. Luigi, facoltà di giurisprudenza, Università cattolica di Milano;

Romano prof. Salvatore, facoltà di giurisprudenza, Università di Firenze;

Falzea prof. Angelo, facoltà di giurisprudenza, Università di Messina;

Trabucchi prof. Alberto, facoltà di giurisprudenza, Università di Padova;

Allara prof. Mario, facoltà di giurisprudenza, Università di Torino.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio:

Bianchi prof. Tancredi, facoltà di economia e commercio, Università di Roma;

Ferri prof. Giuseppe, facoltà di giurisprudenza, Università di Roma;

Sassi prof. Salvatore, facoltà di economia e commercio, Università di Napoli;

Minervini prof. Gustavo, facoltà di economia e commercio, Università di Napoli;

Dell'Amore prof. Giordano, facoltà di economia e commercio, Università commerciale Bocconi di Milano.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie sopra elencati ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice entro e non oltre il 20° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1971

Il Ministro: MISASI

(11651)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1839 del 14 novembre 1969, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2324 del 16 ottobre 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui sopra;

Visto l'ordine della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Perri Giuseppe Cesare, idoneo al concorso di cui in narrativa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Conflenti, Martirano, Martirano Lombardo e Motta S. Lucia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Catanzaro ed a quello dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 27 ottobre 1971

Il veterinario provinciale: CURCIO

(10874)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.